



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Settima Civile - Fallimentare

Il Giudice designato

Procedimento R.G. 15/2021

DECRETO di APERTURA di LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (art. 14 *ter* L. 3 del 2012 e s.m.i.)

Il giudice designato, provvedendo sul ricorso depositato in data 29 giugno 2021 dalla Sig.ra Monica Guglielma Balestra, avente ad oggetto la liquidazione del patrimonio della proponente;

visto l'art. 14 *ter*, *quinques* e ss. L. 3 del 2012;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

Rilevato quanto segue sui termini e contenuti del ricorso sottoposto.

La Sig.ra Balestra che, come anticipato, chiede la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. della l. n. 3/2012, è in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura.

Premesso che ella è dipendente – con contratto a tempo indeterminato – dell'E.O. Ospedali Galliera, dove lavora come infermiera percependo una retribuzione netta mensile di circa 1.800,00 euro, le **cause del sovraindebitamento** della Sig.ra Balestra, confermate dalla relazione OCC, sono le difficoltà del nucleo familiare della ricorrente per le gravi disabilità di alcuni dei congiunti a carico, di cui si dà preciso conto e dimostrazione nel ricorso: difficoltà, da intendersi qui richiamate (e non esplicitate per riguardo a tali soggetti); nonché il lutto recente che ha colpito la ricorrente e ha comportato il venir meno di un contributo di mantenimento di 360 euro mensili.

Negli ultimi cinque anni, per far fronte ai bisogni della propria famiglia, la debitrice ha stipulato tre finanziamenti, i cui debiti residui ammontano rispettivamente a 10.955,43 euro; 21.912,00 euro; 51.683,45 euro. Sussiste inoltre un debito verso Agenzia delle Entrate - Riscossione pari a 81,28 euro, risulta non pagata la TARI per il 2020 (59,00 euro) e per il 2021 (210,00 euro) e la carta di credito con Credit Servizi finanziari S.p.A. presenta un debito di 2.039,99 euro.

Il nucleo familiare della ricorrente, composto dalla medesima e dai figli Elisa (che vive in altra abitazione) e Riccardo (disoccupato), ha bisogno per il



sostentamento – secondo il ricorso – di 1.600,00 euro mensili; l'OCC ha ritenuto congrue, in linea di massima, le spese indicate dalla ricorrente, riducendole peraltro alla cifra di 1.584,00 euro mensili e 19.008,00 euro annuali.

L'ipotesi **di liquidazione del patrimonio**, derivante dal chiaro squilibrio tra entrate e uscite esposte e perciò dal manifesto quadro di sovraindebitamento della Balestra, prevede la messa disposizione, per 48 mesi a partire dal decreto di apertura della liquidazione medesima, della somma di 9.600,00 euro (200,00 euro mensili); con la precisazione che il decreto di apertura della procedura comporta la revoca delle tre cessioni e pignoramenti del quinto dello stipendio (da parte di Marte SPV, Italcredit S.p.A. e Marathon S.r.l.), in modo che l'attivo coincida con l'intera retribuzione netta mensile.

L'attivo disponibile è dunque pari a 9.600 euro; il passivo ammonta a 89.451,20 euro (spese della procedura in prededuzione per 2.510,05 euro; debiti privilegiati per 269,00 euro e chirografari per 86.672,15 euro).

Quanto alle **modalità di soddisfacimento del passivo**, la liquidazione prevede:

- il pagamento regolare delle spese relative al mantenimento su base mensile;
- il pagamento integrale dei crediti non pignorabili;
- il pagamento integrale in rate semestrali delle spese di giustizia in prededuzione;
- il pagamento integrale delle spese in privilegio;
- il pagamento parziale dei restanti creditori chirografari.

Con la relazione particolareggiata del 2.7.2021, l'OCC in persona della Dott.ssa Monica Raico ha espresso giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha dichiarato – nonostante non fosse richiesto dalla legge – la convenienza della liquidazione del patrimonio; rettificando in misura non sostanziale la stima delle disponibilità finanziarie, avendo congruamente determinato in 1584 euro il “minimo vitale: somma, cui si farà riferimento perciò nella parte dispositiva;

Rilevato che le prospettazioni della ricorrente – come integrate dall'OCC – danno luogo ad un ricorso accoglibile ed in linea con le previsioni della L. 3 del 2012 per la liquidazione del patrimonio, fermo restando che:

1) le esecuzioni individuali e le cessioni del quinto delle mensilità stipendiali percepite dalla Balestra non possono che cedere il passo alla natura generale e concorsuale della liquidazione disciplinata dalla L. 3 del 2012, come recentemente emendata, per cui il Liquidatore potrà tenere conto delle disponibilità finanziarie conseguenti alla differenza tra le retribuzioni della



ricorrente – non defalcate da pignoramenti e cessioni del quinto – e quanto sotto riconosciuto come “minimo vitale” non assoggettabile alla procedura liquidatoria;

2) il Liquidatore valuterà se i compensi dell’Advisor, inseriti tra le spese di procedura in prededuzione, siano realmente dovuti e siano, in caso positivo, pertinenti e congrui, per cui nella fase di accertamento del passivo da parte del liquidatore di cui all’art. 14 *octies* l. 3/2012 si verificherà la loro spettanza ed ammontare. Non si verte infatti in materia di piano del consumatore, con applicabilità al riguardo dell’art. 13 *bis* della l. 3/2012 come da ultimo emendata, ma in tema di liquidazione del patrimonio, in cui tutte le attività consulenziali e preparatorie dovrebbero essere esclusivo appannaggio dell’OCC;

3) nelle relazioni periodiche, il Liquidatore dovrà evidenziare l’eventuale mutamento delle condizioni patrimoniali della famiglia, in particolare per quanto riguarda l’autonomia e il reddito del figlio a carico della debitrice. Ove questi nel prossimo quadriennio non risulti più a carico della Balestra, o contribuisca al mantenimento della famiglia, si dovrà infatti riconsiderare la porzione finanziaria distribuibile ai creditori;

ritenuto che il ricorso, con la sua documentazione illustrativa, soddisfi i requisiti di cui all’art. 14 *ter* L. 3/12; e non emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori; visto il positivo vaglio interposto dall’OCC;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

Relativa alla posizione della ricorrente sig.ra BALESTRA

nomina liquidatore della procedura ai sensi dell’art. 15, comma 8, L. 3/2012 la dr.ssa MONICA RAICO con studio in Genova;

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione; nonché la sua pubblicità sull’apposita partizione del sito web del Tribunale di Genova;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



determina ex art. 14 *ter*, comma 6, lett. b), alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nella cifra di euro 1584 per 12 mensilità annue, la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia; con messa a disposizione della procedura delle eccedenze mensili rispetto alle retribuzioni ed introiti della ricorrente;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda, in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi

Si comunichi

Genova, 16 luglio 2021

il Giudice
dr. Roberto BRACCIALINI

